



## **PROPOSTA**

# **DI AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI DI **ENI s.p.a.****

**depositata**

**per l'assemblea degli azionisti di Eni s.p.a. convocata  
"a porte chiuse" in data 10 maggio 2023 a Roma**

**composta**

**da una relazione di 19 cartelle e da 3 documenti allegati  
che ne sono parte integrante**

**FIRMATA DA 2 AZIONISTI DI ENI s.p.a.**

**Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus (titolare di 1 azione)**

**Associazione Liberiamo la Basilicata (titolare di 1 azione)**

Potenza (Sud Italia), 24 aprile 2023



Ai Signori

**Lucia Calvosa** Presidente Eni s.p.a

**Claudio Descalzi** Amministratore Delegato Eni s.p.a.

e per quanto di competenza

**Autorità Istituzionali**

Loro Sedi

*Oggetto: Proposta di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli alti dirigenti di Eni s.p.a. depositata per l'assemblea degli azionisti di Eni s.p.a. convocata il giorno 10 maggio 2023 a Roma.*

I sottoscritti azionisti di Eni s.p.a., anche in via disgiunta, **Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus** (c.f. 96069550760) in persona del Vice Presidente **Domenico Degregorio** (c.f. DMNDRG86S24L738Y) e **Associazione Liberiamo la Basilicata** (Ente di promozione sociale, politica e culturale, senza fini di lucro, c.f. 96077030763) in persona del Presidente **Giuseppe Di Bello** (c.f. DBLGPP63A02G942S).

### **Premessa**

- A.** Il Gruppo Eni, già Agip, è stato destinatario nel tempo di permessi di ricerca di idrocarburi (petrolio e gas) e di concessioni per la loro coltivazione nei territori Val D'Agri nella provincia di Potenza nella regione Basilicata del Sud Italia, tra cui:
1. la **concessione "Grumento Nova"** conferita con Decreto Ministeriale 9 ottobre 1990 <sup>1</sup> alla società Agip s.p.a. (c.f. 00464580588);

---

<sup>1</sup> Il Decreto Ministeriale venne firmato dall'allora Ministro dell'Industria Guido Bodrato del VI Governo presieduto da Giulio Andreotti.

2. la **concessione “Caldarosa”** conferita con Decreto Interministeriale 15 luglio 1991 <sup>2</sup> alle società Agip s.p.a. (c.f. 00464580588) e Selm s.p.a. (c.f. 03594220158) per le rispettive quote 75% e 25%, quest’ultima trasferita alla Selm Petroleum s.r.l. (c.f. 08529670163);
  3. la **concessione “Volturino”** conferita con atto ministeriale del 27 dicembre 1993 <sup>3</sup> alle società Agip s.p.a. (c.f. 00464580588), Enterprise Oil Exploration Ltd (c.f. 97036740583) e Fiat Rimi s.p.a. (c.f. 00686300013) per le rispettive quote 40%, 55%, 5%.
- B.** Dopo il rilascio delle su citate concessioni l’Eni s.p.a., subentrata ad Agip s.p.a., iniziò nel Comune di Viggiano - Val D’Agri della provincia di Potenza la costruzione del Centro Olio Monte Alpi con capacità lavorativa giornaliera di 7.500 barili di petrolio e di 300.000 metri cubi di gas ed esso venne messo in esercizio nel 1996 per processare gli idrocarburi estratti dai tanti pozzi posizionati nella zona della Val D’Agri.
- C.** Successivamente venne concesso l’ampliamento della concessione “Caldarosa” e la Giunta della Regione Basilicata emanò il 18 novembre 1998 a Roma, all’unanimità dei presenti <sup>4</sup>, la delibera n.3530/’98, con cui approvò il “Protocollo di Intenti” per le compensazioni legate alle attività di sfruttamento del giacimento “Val D’Agri” a scadenza ventennale, contestualmente firmato da

---

<sup>2</sup> Il Decreto Interministeriale venne firmato all’epoca dal Ministro dell’Industria Guido Bodrato e dal Ministro delle Partecipazioni Statali Adolfo Battaglia del VI Governo presieduto da Giulio Andreotti.

<sup>3</sup> L’atto ministeriale venne firmato all’epoca da Ettore Rossoni, Direttore Generale delle Miniere del Ministero dell’Industria guidato da Paolo Savona nel Governo presieduto da Carlo Azelio Ciampi.

<sup>4</sup> I componenti della Giunta Regionale presenti il 18 novembre 1998 a Roma, nella sede secondaria della Regione Basilicata in via Nizza n.35, furono all’epoca il Presidente Angelo Raffaeale Dinardo, il Vice Presidente Filippo Bubbico e gli Assessori Rocco Colangelo, Franco Mattia, Carlo Chiurazzi, Vito De Filippo.

Angelo Raffaele Dinardo, Presidente della Regione Basilicata, e da Franco Barbabé, Presidente dell'Eni s.p.a.

**D.** Nell'anno 2001:

- veniva disposto l'accorpamento delle sopra citate concessioni di coltivazione idrocarburi "Grumento Nova", "Caldarosa" e parte della "Volturino" a favore delle società Eni s.p.a. e Enterprise Oil Italiana s.p.a. rispettivamente titolari delle quote 71% e 29% della concessione "Grumento Nova ampliata" (a 398,39 Km<sup>2</sup>);
- veniva messo in esercizio dall'Eni s.p.a. il nuovo Centro Olio Val D'Agri (COVA), impianto di lavorazione degli idrocarburi autorizzato ad inglobare e ampliare il pregresso Centro Olio Monte Alpi di Viggiano.

**E.** Nell'anno 2003 le quote delle concessioni di coltivazione idrocarburi in Val D'Agri detenute da Enterprise Oil Italiana s.p.a. venivano trasferite a Shell Italia E&P s.p.a. e il successivo 2005 venivano accolte le istanze delle società concessionarie Eni s.p.a. e Shell Italia E&P s.p.a.<sup>5</sup> :

- per l'unificazione nella concessione denominata "Val D'Agri" delle due sole concessioni ormai esistenti (la "Grumento Nova ampliata" a 398,39 Km<sup>2</sup> e la "Volturino ridotta" a 261,76 Km<sup>2</sup>);
- per l'assegnazione ad Eni s.p.a. (c.f. 00484960588) e Shell Italia E&P s.p.a. (c.f. 05160421003) delle rispettive quote 66% e 34%;
- per la conferma della scadenza concessoria ventennale al 26 ottobre 2019.

**F.** Nel 2010 l'Eni s.p.a. variava il programma dei lavori della concessione "Val D'Agri" e venivano autorizzati ed effettuati nuovi interventi di modifica e ammodernamento del Centro Olio Val

---

<sup>5</sup> L'atto di accoglimento delle istanze delle società concessionarie Eni s.p.a. e Shell Italia E&P s.p.a. venne firmato il 28 dicembre 2005 da Sergio Garribba, Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico all'epoca guidato da Gianfranco Micciché nel III Governo presieduto da Silvio Berlusconi.

D'Agri, al fine di consentire l'aumento della trattazione di importanti e ambizioni quantitativi di idrocarburi estratti dal sottosuolo, elevando la capacità di lavorazione giornaliera del COVA a 104.000 barili di greggio e 4.660.000 metri cubi di gas.

- G.** Riguardo a talune attività connesse alla citata concessione “Val D’Agri” la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza svolgeva indagini giudiziarie in merito al compimento dei **reati di traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi prodotti da attività estrattive** effettuate in violazione dei codici del Catalogo europeo dei rifiuti (procedimento iscritto al r.g.n.r. n.4542 del 2010), da cui scaturiva il giudizio n.856 del 2020 <sup>6</sup> innanzi al Tribunale Penale di Potenza (in fase dibattimentale) nei confronti di 35 imputati.
- H.** Il giudizio penale si è concluso e il Tribunale di Potenza, all’esito dell’udienza del 10 marzo 2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la sentenza n.326/2021, riservando il deposito delle motivazioni, con la quale:
1. sono stati **condannati i dirigenti di Eni s.p.a. Ruggero Gheller, Enrico Trovato, Roberta Angelini, Nicola Allegro, Vincenzo Lisandrelli e Luca Bagatti**, nonché il dirigente della Regione Basilicata Salvatore Lambiase (ai sensi degli articoli 452 quaterdecies e 28 e seguenti del codice penale);
  2. è stata **condannata l’Eni s.p.a.** a pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 700.000,00 (per 700 quote), quale responsabile civile degli illeciti amministrativi compiuti;
  3. è stata **disposta a carico dell’Eni s.p.a. la confisca** di euro 44.248.071,00 per equivalente del profitto del reato, da cui detrarre i costi sostenuti per adeguamento impianto;

---

<sup>6</sup> Questo giudizio n.856/2020 è stato inizialmente iscritto al n.1753/2017 del Tribunale Penale di Potenza e la prima udienza dibattimentale si è tenuta il 6 novembre 2017.

4. sono stati **condannati in solido i 7 dirigenti** citati al precedente n.1 e **l'Eni s.p.a. al risarcimento dei danni**, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in separata sede in favore delle numerose parti civili <sup>7</sup>, nonché alla refusione delle spese giudiziarie alle stesse parti civili liquidate in complessivi euro 53.000,00;
  5. sono state **rigettate** le richieste di provvisoria;
  6. sono stati, con diverse formule, **assolti gli altri 28 imputati** e, per alcuni capi di imputazione, anche i 6 dirigenti dell'Eni s.p.a. indicati al precedente n.1;
  7. sono state **escluse responsabilità delle 9 società coinvolte nella vicenda giudiziaria** (Ecosistem s.r.l., Ireos s.p.a., Tecnoparco Valbasento s.p.a., Criscuolo Ecopetrol Service s.r.l., De Cristofaro s.r.l., Iam s.p.a., Consuleco s.r.l., Solvic s.r.l. e Uniproject s.r.l.) per la mancanza di prova dell'illecito amministrativo dipendente da reato;
- e, depositate le motivazioni delle condanne, la detta sentenza penale è stata **impugnata** in 2° grado e allo stato pende il relativo giudizio innanzi alla competente Corte di Appello di Potenza.

**I.** Come dedotto dai sottoscritti proponenti in occasione delle precedenti assemblee tenute nelle date 13 maggio 2020<sup>8</sup>, 12 maggio

---

<sup>7</sup> Tra le parti civili vi sono il Ministero dell'Ambiente, la Regione Basilicata, i Comuni di Grumento Nova, Montemurro, Pisticci e Viggiano della provincia di Potenza, oltre a molteplici cittadini della Basilicata e associazioni ambientaliste.

<sup>8</sup> Al riguardo cfr. la lettera G della precedente (prima) proposta di azione di responsabilità depositata dai sottoscritti proponenti il 28 aprile 2020 per la sua discussione e votazione nell'assemblea degli azionisti di Eni s.p.a. del 13 maggio 2020, svoltasi con la partecipazione del solo incaricato dello studio legale "Trevisan & Associati", quale "delegato obbligatorio" di tutti gli azionisti, ai quali i vertici societari avevano vietato di presenziare di persona ai lavori assembleari, optando per la modalità fissata dal 2° comma dell'articolo 106 D.L. n.18/2020 (emergenza epidemiologica da covid-19).

In verità il precedente 2° comma del citato articolo 106 D.L. n.18/2020, in deroga a qualsiasi disposizione statutaria, autorizza le società quotate in Borsa a tenere l'assemblea anche mediante "mezzi di telecomunicazione", modalità favorevole alla più ampia partecipazione assembleare e introdotta da oltre dieci anni in base all'articolo 1 del D.Lgs. n.27/2010 (Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di

2021 e 11 maggio 2022<sup>9</sup>, la gravità della vicenda delle estrazioni di idrocarburi nella regione Basilicata ha avuto un'ulteriore impennata con i **mega sversamenti di petrolio consistiti nella gigantesca e perdurante perdita di greggio semi lavorato accertata soltanto il 25 gennaio 2017**, a seguito della denuncia-querela di Guido Bonifacio, dirigente del Consorzio industriale (ente gestore dell'area industriale di Viggiano), e di Antonio Zuddas, direttore della società Argaip (soggetto gestore del depuratore dell'area industriale consortile), presentata ai Carabinieri del NOE di Basilicata e citata nel cd. Piano di caratterizzazione degli eventi (cfr. cap.2 "cronistoria eventi") elaborato il 4 aprile 2017 per il COVA di Viggiano.

- J.** Tale perdita di greggio dai serbatoi e dalle condotte del COVA era ben **nota prima del 2017**, tra l'altro:
1. perché il compianto dirigente di Eni s.p.a. Gianluca Griffa (responsabile della sicurezza del COVA) sin dal 2012 aveva comunicato gli sversamenti del COVA ai vertici e alti dirigenti della società;
  2. perché l'ispettore Domenico Di Donato dell'Istituto Italiano di saldatura (struttura altamente specialistica cui si era rivolta l'Eni nel 2012) in data 3 maggio 2018 aveva imputato gli sversamenti al «*risultato di 7/8 anni di perdite*» di greggio, uno stillicidio durato molti anni, «*antecedente al 2012 prima della perdita rilevata nel serbatoio A*», ritenendo che le smisurate fuoriuscite accertate nel COVA non potevano essere attribuite ai soli «*fori sul serbatoio D nelle parti periferiche*», come sostenuto dai vertici e alti

---

società quotate), la quale, pur essendo stata recepita dall'articolo 14.2 dello Statuto societario, non è stata ancora attuata dai vertici e dall'alta dirigenza di Eni s.p.a.; e lo Statuto prevede l'uso dei "mezzi di telecomunicazione" anche per le riunioni degli altri organi: Consiglio di amministrazione (articolo 19.1) e Collegio sindacale (articolo 28.4).

<sup>9</sup> Quanto dedotto alla precedente nota 8, veniva richiamato anche alla lettera I delle (seconda e terza) proposte di azione di responsabilità depositate dai sottoscritti proponenti il 27 aprile 2021 e il 26 aprile 2022 per la loro discussione e votazione nell'assemblea degli azionisti di Eni s.p.a. del 12 maggio 2021 e dell'11 maggio 2022, svoltesi con il solo incaricato dello studio legale "Trevisan & Associati", quale "delegato obbligatorio" di tutti gli azionisti.

dirigenti aziendali dopo la denuncia-querela di Guido Bonifacio e Antonio Zuddas del 25 gennaio 2017 innanzi citata <sup>10</sup>;

3. perché il professore Luciano Lazzari del Dipartimento di Chimica e Materiali del Politecnico di Milano aveva dichiarato, dopo gli sversamenti accertati a gennaio 2017, che la corrosione rilevata nei serbatoi del COVA con eventi da «*perforazione severa*» (serbatoio C), su cui nel 2013 l'Eni gli aveva conferito incarico di studiare le cause, era dipesa dalla «*insufficiente protezione catodica*» <sup>11</sup> che obbligava i responsabili aziendali ad adottare interventi appropriati ed efficaci;
4. perché taluni dipendenti dell'Eni s.p.a. avevano commentato il 19 giugno 2017 che i mega sversamenti non erano dipesi da un evento istantaneo, bensì da «*perdite così dette da stillicidio*» che andavano avanti da anni.

---

<sup>10</sup> Il fatto che la gigantesca e perdurante perdita di greggio fosse nota prima del 2017 si evince anche dalla nota 14 marzo 2017 prot. n.44585/23AB della Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed Energia inviata ai responsabili dell'Eni s.p.a. e avente ad oggetto «*D.Lvo 152/2006 e dm.i. art. 29-decies, comma 9 lettera a. Centro Olio Val d'Agri della società Eni s.p.a. Diffida*», la quale, nel fare riferimento al confronto tra lo standard internazionale AP1653 e lo storico dei controlli effettuati sui componenti dei serbatoi di stoccaggio del COVA, evidenziava tra l'altro:

- che già «*nel novembre 2008 il rivestimento interno del serbatoio V220-TB-001D risultava degradato per il 70% della superficie*» e che gli interventi di riparazione si riscontravano solo «*di recente*» (nel 2017);
- che già «*nel 2009 la sigillatura dei giunti della pavimentazione del bacino di contenimento dell'altro serbatoio V220-TB-001D risultava usurata*» e che le verifiche sul fondo del sopra citato serbatoio, fatte tra ottobre 2012 e maggio 2013, avevano riscontrato «*un rivestimento quasi del tutto assente con corrosioni estese sul trincarino, sul fondo e sui pozzetti di drenaggio soprattutto nelle zone periferiche*», nonché avevano confermato l'esistenza di «*sottospessori rilevati visivamente*» e avevano rilevato la presenza di «*n.2 fori passanti con diametro equivalente di circa 25 mm*» che avevano sversato greggio nei terreni e nelle falde acquifere.

<sup>11</sup> In merito il professore Luciano Lazzari spiegava che detta protezione catodica è «*una tecnica elettrochimica per prevenire la corrosione*» del ferro dei serbatoi/tubazioni/lamiere e sposta il processo corrosivo dal ferro all'anodo, per cui necessita un numero di anodi sufficienti ad attrarre su di loro la corrosione per non farla riversare sul ferro.

- K.** La gigantesca e perdurante perdita di greggio accertata a gennaio 2017 avrebbe inquinato irreversibilmente la falda acquifera dei Comuni di Viggiano e Grumento Nova (viciniori al COVA) e in maniera grave il più vasto territorio della Val D'Agri e delle zone contermini (Vallo di Diano e del Cilento in provincia di Salerno) attraverso le ramificazioni e correnti sotterranee, elevando notevolmente il rischio di compromissione delle numerose sorgenti ivi presenti e del vicino invaso del Pertusillo, distante circa 2 chilometri dal COVA e avente capacità di circa 155 milioni di metri cubi di acqua potabile a servizio, tra l'altro, di milioni di abitanti delle regioni Puglia e Campania, confinanti con la Basilicata.
- L.** Per i mega sversamenti accertati nel gennaio 2017 la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza svolgeva indagini, configurando il **reato di disastro ambientale** nel procedimento penale r.g.n.r. n.771 del 2017 a carico di Ruggero Gheller e Enrico Trovato (alti dirigente di Eni s.p.a. condannati il 10 marzo 2021 nel giudizio penale n.856 del 2020 di 1° grado <sup>12</sup>), Andrea Palma (altro dirigente di Eni s.p.a.), Antonio Tuzzolo, Mario Carmelo De Bona e Saverio Laurenza (dirigenti dei Vigili del Fuoco in Basilicata), Mariella Divietri (responsabile Arpab), Giovanbattista Vaccaro (responsabile Inail), Antonella Amelina (responsabile del Comune di Viggiano), questi ultimi tutti componenti del Comitato Tecnico Regionale che avrebbe dovuto vigilare sulle installazioni a rischio incidenti rilevanti.
- M.** Al riguardo il Procuratore della Repubblica Francesco Curcio dichiarava che *«gli esiti di questa inchiesta dimostrano come in Val D'Agri vi sia stato un **disastro ambientale** che ha compromesso tutte le matrici, terra e acqua in particolare, conseguenza di una **politica aziendale**, legittimamente interessata alla produzione, ma che **non ha avuto di mira la tutela dell'ambiente e del territorio***

---

<sup>12</sup> Cfr. ante lettera H.

*come avrebbe dovuto essere secondo legge»* (cfr. conferenza stampa del 23 aprile 2017).

- N.** Il prosieguo giudiziario giungeva per Enrico Trovato (alto dirigente di Eni s.p.a.) alla fase dibattimentale di 1° grado avanti al Tribunale Penale di Potenza, che nel dicembre 2019 accoglieva molteplici istanze di parte civile, incluse quelle depositate il 28 ottobre 2019 dall'Associazione "Liberiamo la Basilicata" e dal Comitato "Aria Pulita Basilicata Onlus" firmatari di questo atto.
- O.** Per i nefasti fatti summenzionati in tema ambientale, nel giudizio r.g. n.2891/2017 il GIP/Giudice delle Indagini Preliminari di Potenza ha disposto in data 10-24 febbraio 2022 il **rinvio a giudizio innanzi al Tribunale Penale di Potenza**, in composizione collegiale, anche dei dirigenti di Eni s.p.a. Andrea Palma e Ruggero Gheller e degli altri soggetti ritenuti responsabili dei nefasti accadimenti, Antonio Tuzzolo, Mario Carmelo De Bona e Saverio Laurenza (dirigenti dei Vigili del Fuoco in Basilicata), Mariella Divietri (responsabile Arpab), Giovanbattista Vaccaro (responsabile Inail), Antonella Amelina (responsabile del Comune di Viggiano); e il conseguente giudizio penale r.g.t. n.426/2022 è stato rinviato al 3 maggio 2023 dall'udienza del 27 marzo 2023, nella quale il Tribunale di Potenza ha disposto in merito alle istanze di ammissione di parte civile e alla **richiesta della Shell Italia E&P spa** (titolare della quota del 34% della concessione, come dedotto alla precedente lettera E) **di essere esclusa dal giudizio**, quale responsabile civile, per non essere suoi dipendenti diretti gli imputati Andrea Palma e Ruggero Gheller e comunque **per non essere stata citata in alcun modo** nel capo di imputazione formulato dalla Procura della Repubblica di Potenza.
- P.** Al riguardo, è utile rammentare che in merito alla nefasta vicenda la sottoscritta proponente Associazione "Liberiamo La Basilicata" riceveva delega/incarico a campionare le acque della falda del

Comune di Viggiano, del fiume Agri e dell'invaso del Pertusillo da parte degli uffici del compianto senatore Bartolomeo Pepe (membro Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti e reati connessi, cd. Commissione Ecomafie, XVII Legislatura 2013-2018) e **le analisi del 29 maggio 2017 rilevavano gravi fuori limite:**

1. per le acque **sotterranee (o di falda) nel Comune di Viggiano** (rapporto di prova n. 3092/17, data prelievo 22.05.2017 in località Zona industriale di Viggiano in provincia di Potenza) <sup>13</sup> ;
2. per le acque del **fiume Agri** (rapporto di prova n.3090/17 committente Liberiamo la Basilicata, data prelievo 22.05.2017 in località contrada Ponte delle Chianche fiume Agri in Grumento Nova nella provincia di Potenza, ore 11,35 del 22.05.2017, imballaggio con 1 bottiglia sterile, 1 bottiglia in plastica, 1 bottiglia in vetro, 1 vials in vetro) <sup>14</sup> ;
3. per le acque invasate del **Pertusillo** (rapporto di prova n. 3091/17, data prelievo 22.05.2017 in località Pertusillo, Madonna Grumentina nel Comune di Grumento Nova in provincia di Potenza, ore 9,45 del 22.05.2017) <sup>15</sup> .

---

<sup>13</sup> I dati dell'analisi a cura del Centro Analisi Biochimiche certificato "Accredia" (laboratorio n.0859 con sede a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria) sono risultati essere: **SAR 92.710 fuori limite** (max 10, metodo 0000-00 / metodo interno), nonché Richiesta biochimica di ossigeno (B.O.D.5 a 20°C. in mg O2 /l) **80.0 fuori limite** (max 20 metodo 1035-00 / APAT CNR IRSA 5120 Man 29 – 2003), nonché Richiesta chimica di ossigeno (C.O.D. in mg O2 /l) **340.5 fuori limite** (max 100 metodo: 1040-01 / ISPRA 5135 Man 117:2014), nonché **Solfati** (come SO4 in mg/l) **687.27 fuori limite** (max 500 metodo 0000-00 / CNR-IRSA/94 Determinazione torbidimetrica), nonché **Cloruri** (in mg Cl /l) **6925.29** (max 200 metodo: 0000-00 / CNR-IRSA/94 Met. A Determinazione argentometrica con indicatore 1155), nonché **Solventi organici aromatici totali** (in mg/l) **0.03 fuori limite** (max 0.01 metodo: 0000-00 / EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006) e «*limitatamente ai parametri analizzati, il campione risulta non conforme alla Tabella IV dell'allegato V D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per quanto concerne lo scarico su suolo*».

<sup>14</sup> I dati dell'analisi sono risultati essere: **Idrocarburi totali** in mg/litro con risultato **1.310 fuori limite** (max 0.05, metodo 0000-00 / EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014) e «*limitatamente ai parametri analizzati, il campione risulta non conforme alla tabella 1/A, allegato 2, parte III del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*».

<sup>15</sup> I dati dell'analisi sono risultati essere: **Idrocarburi totali** in mg/l con risultato **0.900 fuori limite** (max 0.05, metodo 0000-00 / EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2014 A2711) e, «*limitatamente ai parametri analizzati, il campione risulta non conforme alla tabella 1/A, allegato 2, parte III del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.*».

- Q.** Attualmente l'Eni s.p.a. stà continuando, ininterrottamente dal 2017, a svolgere la notevole attività di emungimento della gigantesca perdita di greggio dai serbatoi e dalle condotte del COVA tramite pompe sommerse, insieme ad altre attività per circoscrivere i danni prodotti dal disastro ambientale in Basilicata, essendo atteso un progetto efficace di bonifica dei territori inquinati a cura di Eni s.p.a., al fine di consentire l'effettiva valutazione dei rischi sanitari e ambientali da parte delle Autorità preposte, anche in considerazione dei pareri tecnici forniti dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
- R.** Nel contempo l'Eni s.p.a., dopo avere operato in regime di *prorogatio* della concessione di coltivazione idrocarburi "Val D'Agri" scaduta il 26 ottobre 2019, ha convenuto nel 2021 un **nuovo accordo**, perfezionato nel 2022, con le competenti Istituzioni pubbliche che, nonostante i disastri ambientali verificatisi al COVA e in Basilicata, non sono riuscite a fare obbligo alla società petrolifera di fornire una **garanzia cauzionale a carattere assicurativo e fideiussorio, escutibile a semplice richiesta scritta** (anche fino tre volte il valore dell'investimento di circa dieci miliardi di euro di Eni s.p.a.) a totale copertura dei danni procurati (e procurandi) allo Stato e al territori del Sud Italia, al fine di affermare il **principio inderogabile che chi danneggia paga e risarcisce** anche i singoli operatori economici dei territori lesi, come dedotto nelle tre precedenti proposte di azione di responsabilità presentate dai sottoscritti proponenti nelle assemblee del 13 maggio 2020, del 12 maggio 2021 e dell'11 maggio 2022 <sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. la lettera M della (prima) proposta di azione di responsabilità depositata dai sottoscritti proponenti il 28 aprile 2020 per la sua discussione e votazione nell'assemblea degli azionisti di Eni s.p.a. del 13 maggio 2020, richiamando i contenuti della lettera 10 ottobre 2019 inviata da Giuseppe Di Bello (Presidente della proponente Associazione "Liberiamo la Basilicata") alle diverse Autorità preposte, nonché la lettera Q della (seconda) proposta di azione di responsabilità depositata il 27 aprile 2021 e la lettera R della (terza) proposta di azione di responsabilità depositata il 26 aprile 2022.

S. I sottoscritti proponenti hanno presentato alla passata assemblea degli azionisti Eni s.p.a. dell'11 maggio 2022 una loro dichiarazione, riportata alle pagine 41-43 del relativo verbale redatto dal notaio Paolo Castellini, la quale viene trascritta di seguito.

*«« Gli azionisti di minoranza Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata affermano che l'utile economico-finanziario maturato dalla Società Eni nell'esercizio 2021, nella sua enorme ed abnorme entità di 7,6 miliardi di euro (1,6 miliardi di euro nell'esercizio 2020), è rivelatore di un sistema di governance delle risorse pubbliche di primario consumo degli idrocarburi, che è dominato dai principi del più bieco turbocapitalismo mirante esclusivamente alla massimizzazione dei profitti speculativi e dimentico degli interessi generali.*

*L'entità di tali ricavi rileva l'esistenza di un sistema di gestione Eni che, in presenza di uno Stato incapace di equilibrare ed armonizzare gli interessi delle parti coinvolte nell'impresa di interesse pubblico, ha calpestato ogni principio di equità economica e sociale, aumentando in maniera immotivata e sproporzionata i prezzi delle materie energetiche (gas, gasolio, benzine, ecc.), per di più in un periodo di massima tensione socio-economica per il perdurare nel 2021 della pandemia covid.*

*Così operando, tale sistema di gestione Eni ha calpestato i principi qualificanti del nostro Stato democratico sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, per i quali i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia e le situazioni di monopolio, che abbiano carattere di preminente interesse generale, devono essere finalizzati alla utilità/interesse di tutti e non solo di qualcuno (art.43 Costituzione).*

*Gli azionisti di minoranza Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata, originari del territorio della regione Basilicata che offre alla nazione il 15% (e anche oltre) del*

*fabbisogno di idrocarburi, ritengono che la Società Eni debba recuperare da subito i valori dell'utilità generale nella determinazione dei prezzi delle risorse energetiche, contrastando il sistema di sciacallaggio prevalso soprattutto negli ultimi anni a danno dei cittadini italiani consumatori.*

*Di conseguenza gli azionisti di controllo MEF/Ministero dell'Economia e delle Finanze (4,3% capitale) e CDP/Cassa Depositi e Prestiti (25,9% capitale), quali espressioni del Governo Italiano in Eni, se fossero coerenti con i principi affermati nella Costituzione, dovrebbero votare contro l'approvazione del bilancio 2021 in esame ed a favore della proposta di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli alti dirigenti della Società »».*

## **CONSIDERATO**

- 1)** che per fatti ambientali consumati presso il Centro Olio Val D'Agri e nella regione Basilicata il 10 marzo 2021 sono stati **condannati l'Eni s.p.a. e i suoi dirigenti** Ruggero Gheller, Enrico Trovato, Roberta Angelini, Nicola Allegro, Vincenzo Lisandrelli e Luca Bagatti da parte del Tribunale Penale di Potenza, come dedotto alle lettere G-H della premessa;
- 2)** che per altri fatti ambientali consumati sempre presso il Centro Olio Val D'Agri e nella regione Basilicata è **in corso altro giudizio penale ancora nei confronti dell'Eni s.p.a. e dei suoi alti dirigenti**, giunto in fase dibattimentale davanti al Tribunale Penale di Potenza, come dedotto alle lettere I-J-K-L-M-N-O-P-Q della premessa, riguardanti soprattutto:
  - la grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate nei punti di prelievo a monte e a valle della S.S. 598, all'uscita della Fossa del Lupo;

- la grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del Centro Oli Val D'Agri (COVA);
  - la grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno del COVA fino alla S.S. 598;
- 3)** che per questi ultimi fatti, attinenti ai mega sversamenti di petrolio accertati a gennaio 2017, in base a quanto dedotto alla lettera J della premessa (dichiarazioni di Gianluca Griffa, Domenico Di Donato, Luciano Lazzari e dipendenti di Eni s.p.a., nonché nota di diffida 14 marzo 2017 prot. n.44585/23AB della Regione Basilicata) **vengono smentite le tesi dell'incidente non prevedibile e dell'evento istantaneo o comunque di breve tempo** (da associare ai fori del solo serbatoio D del COVA), che i vertici e gli alti dirigenti di Eni s.p.a. hanno sostenuto nelle loro osservazioni alla precedente (prima) proposta di azione sociale di responsabilità presentata all'assemblea di bilancio del 13 maggio 2020 dai sottoscritti proponenti;
- 4)** che la persistenza degli ingenti danni causati al territorio e alle popolazioni della Basilicata e del Sud Italia richiamano in causa le responsabilità dei vertici e degli alti dirigenti di Eni s.p.a. sotto diversi profili, inclusi quelli risarcitori e quelli determinati dagli alti oneri per l'emungimento del greggio dal sottosuolo e dalla falda acquifera inquinata e per le altre attività tese a circoscrivere i danni prodotti dal disastro ambientale in Basilicata;
- 5)** che tali danni sono stati originati per non avere applicato tutte le tecnologie esistenti e gli strumenti di analisi già noti e soprattutto per aver dato - i vertici e gli alti dirigenti dell'Eni s.p.a. - priorità assoluta alla produzione rispetto ai temi della sicurezza e della cura dell'ambiente in Basilicata;
- 6)** che il comportamento dei diversi responsabili dell'Eni s.p.a. continua ad arrecare gravi danni ai territori danneggiati, ai loro

contesti sociali e allo Stato per il mancato rispetto delle leggi, nonché per altri aspetti danni alla stessa Società e al suo azionariato;

- 7)** che, dopo i tre precedenti bilanci di Eni s.p.a. al 31 dicembre 2019 (approvato il 13 maggio 2020), al 31 dicembre 2020 (approvato il 12 maggio 2021) e al 31 dicembre 2021 (approvato l'11 maggio 2022), anche la bozza del bilancio societario al 31 dicembre 2022 (all'esame della prossima assemblea del 10 maggio 2023) offre notizie incomplete e parziali sui nefasti accadimenti avvenuti al COVA e nei territori di pertinenza della regione Basilicata <sup>17</sup>, che comprovano ulteriormente le responsabilità dei vertici e dell'alta dirigenza dell'Eni s.p.a. (anche rispetto alle diverse informative diramate da Eni s.p.a.) sull'intera e delicata vicenda ambientale;
- 8)** che i gravi fatti innanzi menzionati continuano a coinvolgere i vertici e l'alta dirigenza della capogruppo Eni s.p.a. sia per diretta responsabilità gestionale, sia per avere determinato nel lungo periodo di pertinenza la nomina dei responsabili del Distretto Meridionale Val D'Agri e degli altri dirigenti coinvolti a vario titolo nel disastro ambientale accertato a gennaio 2017 e negli inquinamenti da estrazioni petrolifere procurati in Val D'Agri e nella regione Basilicata, come sostenuto nelle tre precedenti proposte di azione di responsabilità presentate dai sottoscritti firmatari alle assemblee di bilancio di Eni s.p.a. tenute il 13 maggio 2020, il 12 maggio 2021 e il 11 maggio 2022 "a porte chiuse";
- 9)** che tali responsabilità dei vertici e dell'alta dirigenza di Eni s.p.a. sussistono anche in presenza dell'utile gestionale societario di 5.403.018.837,87 euro al 31 dicembre 2022, in quanto l'ambiente e la sua tutela costituiscono valori primari e incommensurabili anche

---

<sup>17</sup> Cfr. la relazione finanziaria annuale Eni 2021, tra l'altro al paragrafo 1.1 (Procedimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente di natura penale) alle pagine 300-302 nell'ambito dei "contenziosi".

per la stessa Eni, azienda a carattere pubblicistico controllata dal MEF/ Ministero dell'Economia e delle Finanze (con il 4,411% del capitale sociale) e dalla Cassa Depositi e Prestiti (con il 26,213% del capitale sociale); e MEF e Cassa Depositi e Prestiti, mentre hanno espresso **voto di astensione sulla prima** proposta di azione di responsabilità presentata dai sottoscritti firmatari all'assemblea Eni del 13 maggio 2020 (respinta con il 44,78% del capitale), hanno diversamente espresso **voto contrario sulla seconda e terza** proposta di azione di responsabilità presentata dagli stessi firmatari all'assemblea Eni del 12 maggio 2021 (respinta con il 98,93% del capitale) e dell'11 maggio 2022 (respinta con il 99,52% del capitale), nei cui verbali peraltro risulta riportata la seguente dichiarazione del MEF:

*«Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime voto contrario alla proposta di deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e degli alti dirigenti di Eni S.p.A. succedutisi nel tempo dall'entrata in esercizio del sito estrattivo Centro Oli Val D'Agri. Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva di rivalutare la propria posizione in ordine alle possibili azioni a tutela della Società e della propria partecipazione, in relazione all'evoluzione dei giudizi in corso»* (cfr. verbali assembleari del 12 maggio 2021 pgg. 31-32 e dell'11 maggio 2022 pgg. 43-44 redatti dal notaio Paolo Castellini).

-----

Per quanto premesso e considerato, anche in via disgiunta, gli azionisti di Eni s.p.a. **Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus e Associazione Liberiamo la Basilicata** (partecipanti alle precedenti tre assemblee di bilancio degli azionisti di Eni s.p.a. tenute "a porte chiuse" nel 2020, 2021 e 2022),

**propongono**

**azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori**

**e degli alti dirigenti di Eni s.p.a.** e in primis dei Presidenti, degli Amministratori Delegati, dei Direttori e Vice Direttori Generali di Eni s.p.a. succedutisi nel tempo dall'entrata in esercizio del Centro Olio Val D'Agri (COVA) nella regione Basilicata del Sud Italia.

A seguito del divieto di partecipare fisicamente all'assemblea di bilancio del 10 maggio 2023 imposto ai soci dai vertici di Eni s.p.a., che per il quarto anno consecutivo (dopo 2020-2021-2022) hanno nuovamente optato per lo svolgimento dei lavori assembleari a "porte chiuse" in virtù della facoltà loro concessa dall'art.106 D.L. n.18/2020 per la pandemia covid-19, prorogato fino al 31 luglio 2022 e recentemente reintrodotta dal comma 10-undecies art.3 D.L. n.198/29.12.2022 inserito con Legge di conversione n.14/24.02.2023, in base all'emendamento (n.3.300 Atto Senato DDL n.452, link:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=19&id=1368771&idoggetto=1370048>)

proposto da Massimo Garavaglia (consulente aziendale e Senatore del gruppo parlamentare "Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione"), approvato con il parere favorevole del Governo il 15 febbraio 2023 durante la 38<sup>a</sup> Seduta Pubblica dell'Assemblea del Senato (cfr. video della webtv del Senato a 51 minuti e 30 secondi dall'inizio lavori, link: <https://webtv.senato.it/video/showVideo.html?seduta=38&leg=19&id=00022963>), per cui gli stessi vertici di Eni s.p.a. hanno stabilito che "l'intervento e il voto in assemblea" degli azionisti deve avvenire **esclusivamente** tramite lo studio legale "Trevisan & Associati" (rappresentante designato dai vertici di Eni s.p.a.), al quale i proponenti sono "obbligati" a dare delega-subdelega per esercitare il loro diritto di intervento e di voto in assemblea <sup>18</sup>, gli stessi proponenti

---

<sup>18</sup> Nonostante sia il quarto anno consecutivo (dopo 2020 2021-2022) che i vertici di Eni s.p.a. hanno optato per vietare agli azionisti l'accesso personale ai locali dell'assemblea di bilancio, essi continuano pure a non mandare in onda sul sito [www.eni.com](http://www.eni.com) la trasmissione della diretta pubblica audio-video dei lavori assembleari. E tale carenza costituisce grave *vulnus* alla piena e trasparente informativa societaria, attuata tramite le moderne tecniche di comunicazione peraltro da tempo usate da primarie società dell'eurozona, tra cui Société Générale s.a. ([http://akah.event.novialys.com/Datas/societe\\_generale/1206349\\_5ccff3f981a98/index.php](http://akah.event.novialys.com/Datas/societe_generale/1206349_5ccff3f981a98/index.php)) e Crédit Agricole s.a.

## **chiedono**

che questa proposta di azione sociale di responsabilità venga **confermata, letta e depositata per la sua votazione** dal responsabile dello studio legale “Trevisan & Associati”, quale loro delegato “obbligatorio”, al 1° punto all’ordine del giorno (bilancio 2021) dell’assemblea degli azionisti di Eni s.p.a. convocata “a porte chiuse” il 10 maggio 2023 a Roma e venga allegata al verbale assembleare, unitamente ai seguenti tre documenti da considerare parte integrante della stessa proposta:

- 1) la richiesta di emissione del decreto di citazione nei confronti del corresponsabile civile Shell Italia E&P s.p.a., in solido con il responsabile civile Eni s.p.a., depositata innanzi al Tribunale Penale di Potenza (giudizio r.g.t. n.426/2022) in data 14 febbraio 2023 da Pietro Pesacane, avvocato difensore della parte civile Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus;
- 2) il decreto di citazione per l’udienza del 27 marzo 2023 dei responsabili civili Eni s.p.a. e, in solido, Shell Italia E&P s.p.a., emanato in data 17-20 febbraio 2023 dal Tribunale Penale di Potenza (giudizio r.g.t. n.426/2022);
- 3) il verbale (in stralcio) dell’udienza tenuta il 27 marzo 2023, nella quale il Tribunale Penale di Potenza (giudizio r.g.t. n.426/2022) ha emesso pronuncia in merito sia alle richieste di ammissione formulate delle parti civili, sia alla richiesta di esclusione formulata dalla Shell Italia E&P s.p.a., quale responsabile civile in solido con Eni s.p.a.

**Comitato  
Aria Pulita Basilicata Onlus**

*Dario Spina n.g.*

---

**Associazione  
Liberiamo la Basilicata**

*Giuseppe Billo n.g.*

---

Per rilascio  
copie con  
ole posiz. n. 2005.  
E' da in primo lo  
parte n. 2005  
omunione al  
Indietro P. 2005

**DOC. 1 allegato**

TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE PENALE
14 FEB. 2023
Deposito in ca. 2005 Il funzionario

**TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE PENALE**

**Collegio A**

(R.g.t. n.426/22 - R.Gip n.2891/17 e r.n.r. n.771/17 Procura Potenza)

IL FUNZIONARIO U.P.P.

d.ssa Maria

**RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE  
DEL CORRESPONSABILE CIVILE SHELL ITALIA E&P S.p.A.**

Il sottoscritto avvocato Pietro Pesacane (c.f. PSCPRB55D30F839X, pec. [avvpietropesacane@pec.giuffre.it](mailto:avvpietropesacane@pec.giuffre.it)), con studio a Rionero in Vulture (Pz) in via Galliano n.31, quale procuratore e difensore del richiedente **Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus** (c.f. 96069550760, di seguito detto anche in breve "Comitato") e dei richiedenti **D'Amato Rosa** (c.f. DMTRSO69C70L049U) deputata in carica al Parlamento dell'Unione Europea e **Genitori Tarantini Ente del terzo settore** (c.f. 90256630733, di seguito detto anche in breve "Ente"), anche ai sensi dell'art.83 c.p.p. e ss.,

**deposita**

formale **richiesta di emissione del decreto di citazione del Corresponsabile civile Shell Italia E&P spa** (c.f. n. 05160421003) con sede in piazza dell'Indipendenza n.11/B a Roma (C.a.p. 00185), **giusta concessione di coltivazione di cui al D.M. 28.12.2005, successivamente prorogata con D.M. 18.05.2022** pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del Ministero della Transizione Ecologica del 31.05.2022, che si allega in stralcio (cfr. pgg. 12-16 <file:///C:/Users/Ospite3/Desktop/val.pdf>).

In particolare egli precisa che il Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus, in accoglimento di sua specifica istanza presentata il 14.10.2021 nella precedente fase processuale per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali secondo le ragioni ivi indicate, è stato ammesso parte civile con ordinanza resa all'udienza del 22.11.2021 dal Giudice per le Indagini Preliminari e per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al n.2891/17 r.g. Gip (n.771/17 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Potenza)

**a carico di**

**Palma Andrea** (nato il 22.01.1971 a Roma), **Gheller Ruggero** (nato il 15.05.1972 a Frosinone), **Tuzzolo Antonio** (nato a Frosinone il 21.06.1951), **De Bona Mario** (nato il 21.12.1959 a Corleto Perticara-Pz), **Laurenza Saverio** (nato il 16.09.1972 a Potenza), **Divietri Mariella** (nata il 22.10.1972 a Venosa-Pz), **Vaccaro Giambattista** (nato il 24.06.1963 a Potenza), **Amelina Antonella** (nata il 30.11.1961 a Castellamare di Stabia-Na), tutti imputati del delitto p. e p. dagli artt.110 e 434 co.2, 323, 479, 472 co.2 c.p., nonché dall'art. 5 D.Lgs n.231/2001 e art. 25 undecies co.1, ed art. 449, 40 comma 2 c.p., art. 5 D.Lgs n. 231/2001 e art.25 undecies co.1, perché, agendo in concorso con altri responsabili, concorrevano con la propria condotta a cagionare il disastro ambientale, accertato ufficialmente il 25 gennaio / 1 febbraio 2017 e consistente:

- nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate nei punti di prelievo a monte e a valle della S.S. 598, all'uscita della Fossa del Lupo;

- nella grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno del Centro Oli Val D'Agri (COVA) di Eni/Shell;
- nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno del COVA fino alla S.S. 598.

Gli altri due soggetti rappresentati e difesi in questo atto, l'eurodeputata D'Amato Rosa e l'Ente Genitori Tarantini, dopo il decreto di rinvio a giudizio emesso il 10/24.02.2022 dal G.I.P.-G.U.P. del Tribunale di Potenza (a conclusione della precedente fase processuale n.2891/17 r.g. Gip), hanno presentato innanzi al Tribunale Collegiale di Potenza, all'udienza del 31.10.2022 del presente giudizio n.426/22 r.g.t., le loro rispettive istanze di costituzione di parte civile per le ragioni di fatto e diritto in esse indicate e per ottenere il relativo risarcimento dei danni morali e materiali, previa ammissione delle stesse istanze e una volta riconosciuta la penale responsabilità degli imputati e accertato il nesso di causalità tra la condotta di questi ultimi ed il pregiudizio lamentato.

-----

Tanto premesso e specificato, il sottoscritto avvocato, nella qualità *ante* indicata, dichiara che intende **citare in giudizio, quale Corresponsabile civile Shell Italia E&P spa, al fine di chiederne la condanna, in solido con gli imputati, al risarcimento di tutti i danni patiti** dai suoi rappresentati e difesi, Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus, eurodeputata D'Amato Rosa e Ente Genitori Tarantini.

E invero, richiamate le rispettive istanze di costituzione di parte civile, da intendersi qui integralmente trascritte, unitamente a tutti gli altri atti di causa, si ripropone che il Comitato Aria Pulita Basilicata, l'eurodeputata D'Amato Rosa e l'Ente Genitori Tarantini hanno subito diretto nocumento dai reati contestati agli imputati; e, nel caso concreto, tale nocumento è suscettivo di valutazione economica, atteso tra l'altro che sulle parti offese (e comunque danneggiate) sono gravati esborsi finanziari sostenuti per l'espletamento delle diverse attività di tutela.

Si aggiunge che è notorio il dissesto, anzi il vero sconquasso, che è stato cagionato dai fatti criminosi accertati alla sventurata regione Basilicata e a quelle confinanti e *in primis* alla regione Puglia.

Stando così le cose, il sottoscritto avvocato Pietro Pesacane, in virtù dei mandati conferitigli dal Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus, dall'eurodeputata D'Amato Rosa e dall'Ente Genitori Tarantini e in virtù delle norme che incardinano la prerogativa che si sta esercitando,

**chiede**

**al Tribunale di Potenza la citazione in giudizio di Shell Italia E&P spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in piazza dell'Indipendenza n.11/B a Roma (C.a.p. 00185).


Si chiede dunque al Tribunale Penale di Potenza, in composizione collegiale, che Shell Italia E&P spa sia citata a comparire alla prossima udienza del 27 marzo 2023, come già fissata, innanzi al medesimo Tribunale presso il palazzo di giustizia (2° piano) in via N. Sauro n.71 a Potenza, in prosieguo del giudizio penale n.426/'22, così operando ai sensi degli artt. 83 e ss. c.p.p. e ponendo la Shell Italia E&P spa, quale Corresponsabile civile, in condizione di conoscere chiaramente la contestazione, e dunque di difendersi in giudizio, senza che mai possa verificarsi errore o omissione circa gli elementi essenziali della presente instaurazione.

Le notifiche saranno eseguite secondo legge dopo l'emanazione del decreto.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale integrazione o precisazione.

Potenza, 14 febbraio 2023

avvocato Pietro Pesacane



DOC. 2 allegato

La presente copia composta di

N. 15 facciate è conforme all'originale

Potenza

01/03/2023



TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Penale

Il Tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei Giudici

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - dott. Rosario BAGLIONI    | Presidente |
| - dott.ssa Marianna ZAMPOLI | Giudice    |
| - dott. Francesco VALENTE   | Giudice    |

-visti gli atti del procedimento penale n. 426/2022 R.G.T. – n. 771/17 R.G.N.R. a carico di Palma Andrea, Gheller Ruggero, Tuzzolo Antonio, De Bona Mario Carmelo, Laurenza Saverio, Divietri Mariella, Vaccaro Giambattista e Amelina Antonella, imputati dei reati di cui ai capi d'imputazione indicati nel decreto che dispone il giudizio allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante, nonché da intendersi quale richiamo per relationem alla relativa causa petendi;

-viste le dichiarazioni di costituzione di parte civile proposte, nei riguardi dei predetti imputati, dal *Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus*, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pesacane; dal *Comune di Viggiano, in persona del Sindaco p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Angelucci; e dalla *Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Dell'Aglio;

-viste le richieste di citazione del responsabile civile ENI S.p.a. avanzate dalle predette parti civili, tramite i rispettivi difensori, anche in solido con Shell Italia E&P S.p.a. per quel che specificamente concerne la richiesta fatta dall'avv. Pietro Pesacane nell'interesse *Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus*;

- individuato i responsabili civili nelle società ENI S.p.a., *in persona del legale rappresentante p.t.*, con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 e "Shell Italia E&P S.p.a." in

1

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO U.P.P.  
d.ssa Maria Luisa FELLONE

*persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma in Piazza dell'Indipendenza n° 11/B;*

-rilevato che le parti civili intendono ottenere la condanna dei convenuti responsabili civili al risarcimento di tutti i danni materiali e morali, nella misura che sarà indicata in sede di deposito delle conclusioni, il tutto previa dichiarazione di responsabilità degli imputati stessi in ordine ai fatti illeciti contestati nel decreto di rinvio a giudizio sopra richiamato;

- rilevato che gli imputati hanno comunque interesse ad essere garantiti, in caso di condanna, al risarcimento dei danni quale conseguenza dei reati per cui è processo,

P.Q.M.

ordina la citazione, per l'udienza del 27.03.2023, ore 09.30 della Società ENI S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 e "Shell Italia E&P S.p.a." in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma in Piazza dell'Indipendenza n° 11/B quale responsabile civile dei fatti illeciti ascritti agli imputati Palma Andrea (in qualità di *Manager del Distretto Meridionale di ENI S.p.A.* dal febbraio 2011 al luglio 2013) e Gheller Ruggero (in qualità di *responsabile del Distretto Meridionale di ENI S.p.A.* dal 4 ottobre 2011 al 22.09.2014), nei confronti dei quali le parti civili intendono ottenere il risarcimento dei danni per la causale e nei termini indicati nelle rispettive dichiarazioni di costituzione di parte civile.

Dispone la citazione del responsabile civile a cura delle parti civili richiedenti.

Invita il responsabile civile a costituirsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 84 c.p.p. per l'udienza sopra indicata che si terrà presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, innanzi al Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, alle ore 9.30 – aula Pagano.

Si comunichi agli interessati per le notifiche ai sensi dell'art. 83 c.p.p.

Potenza, 17.02.2023.

IL PRESIDENTE



dott. Rosario Baglioni

# DOC. 3 allegato

---

**TRIBUNALE DI POTENZA**

**SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGALE**

**Procedimento penale n. 426/22 R.G. - 771/17 R.G.N.R.**

**Udienza del 27/03/2023**

DOTT. ROSARIO BAGLIONI	Presidente
DOTT.SSA MARIANNA ZAMPOLI	Giudice a latere
DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice a latere
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA FILOMENA D'ONOFRIO	Cancelliere
SIG. GIUSEPPE DI VINCENZO	Ausiliario tecnico

**Udienza del 27/03/2023**

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – PALMA ANDREA + 7 –**

**TRASCRIZIONE DI VERBALE DI UDIENZA**

**TRIBUNALE DI POTENZA**

**VERBALE DI UDIENZA**

**artt. 480 e segg. c.p.p.-**

L'anno 2023 il mese di marzo il giorno 27 alle ore 10.34 in Potenza davanti al Tribunale sezione penale (Aula Pagano) composto da:

Presidente

Dott. Rosario Baglioni

Giudice

Dott.ssa Marianna Zampoli

Giudice

Dott. Francesco Valente

con l'assistenza del cancelliere, dottoressa Filomena D'Onofrio che, espressamente autorizzata, si avvale dell'ausiliario tecnico, signor Giuseppe Di Vincenzo, per la verbalizzazione a mezzo di registrazione fonografica che inizia alle ore 10.34 per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 426/22 R.G.T. nei confronti di Palma Andrea + 7.

**Sono presenti:**

il Pubblico Ministero: dott. Vincenzo Montemurro.

Gli imputati:

- 1) Palma Andrea, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Guido Carlo Alleva, di fiducia, assente, sostituito dall'avvocato Silvia Carretta, del foro di Milano come da nomina, che deposita.
- 2) Gheller Ruggero, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Giuseppe Fornari, di fiducia, presente.
- 3) Tuzzolo Antonio, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Davide Pennacchio, di fiducia, assente., sostituito dall'avvocato Loredana Satriani, per delega verbale.
- 4) De Bona Mario Carmelo, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Filomena Pinto, di fiducia, assente, sostituito dall'avvocato Gervasio Cicoria, per delega verbale.
- 5) Laurenza Saverio, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Donatello Cimadomo, di fiducia, assente, sostituito dall'avvocato Serena Santagata, per delega verbale.

- 6) Divietri Mariella, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Gervasio Cicoria, di fiducia, presente.
- 7) Vaccaro Giambattista, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Francesco Fabrizio, di fiducia, presente.
- 8) Amelina Antonella, libero **assente**, difeso ed assistito dall'avvocato Loredana Satriani, di fiducia, presente.

**Parti offese:**

- 1) Stato, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Potenza, rappresentata dall'avvocato Dorian De Feis, presente.
- 2) Provincia di Potenza, domiciliato presso l'Avvocatura dello stato di Potenza.
- 3) Liuzzi Mirella, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Franco Paolo Chita, assente.
- 4) Petrocelli Vito Rosario, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Franco Paolo Chita, assente.
- 5) Perrino Giovanni, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Leonardo Pinto, assente.
- 6) Leggieri Gianni, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Arturo Raffaele Covella, assente.
- 7) Pedicini Piernicola, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Arturo Raffaele Covella, assente.
- 8) A-Sud Ecologia e Cooperazione Onlus, assente, rappresentata da Greco Laura, **assente**.

**Parti civili costituite:**

- 1) Regione Basilicata, rappresentata ed assistita dall'avvocato Maria Dell'Aglio, **assente**, sostituita dall'avvocato Bellizzi, per delega orale.

- 2) Albanese Esterina, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 3) Albanese Vittoria, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 4) Albanese Elia Maria Fiorella, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 5) Aiello Giovanni, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 6) Aiello Valerio, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 7) Coppola Maria, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 8) Romanella Domenicantonio, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 9) Moliterno Antonio, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 10) Legambiente Onlus, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Luca Lorenzo, presente.
- 11) Legambiente Basilicata Onlus, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Luca Lorenzo, presente.
- 12) Mocci Giovanna Antonia, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.

- 13) Pisano Agata, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Assunta Mitidieri, assente, sostituita dall'avvocato Antonello Coppola, per delega verbale.
- 14) Associazione per la tutela dell'ambiente e della salute Basilicata - EHPA, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Maurizio Spera, presente.
- 15) Libera, Associazione nomi e numero contro le mafie - APS, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Rando, sostituito dall'avvocato Alfonso Fragomeni, per delega verbale.
- 16) Comitato Aria Pulita Basilicata, **presente** il Presidente, rappresentato ed assistito dall'avvocato Pietro Pesacane, presente.
- 17) Associazione La Quinta Porta, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Grazia Antonio Romano, assente, sostituita dall'avvocato Giuseppe Vendegna, per delega verbale.
- 18) Associazione Italia Nostra, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Grazia Antonio Romano, assente, sostituita dall'avvocato Giuseppe Vendegna, per delega verbale.
- 19) Associazione Laboratorio per Viggiano, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Alfonso Fragomeni, presente.
- 20) Osservatorio Popolare Val D'Agri, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Alfonso Fragomeni, presente.
- 21) WWF Italia, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Massimo Maria Molinari, assente.
- 22) Vitale Anna Angela, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Rosita Gerardi, assente.
- 23) Giannone Vincenzo, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Rosita Gerardi, assente.

- 24) WWF Potenza, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Giuseppe Vendegna, presente.
- 25) Coordinamento Nazionale NO TRIV, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Giuseppe Vendegna, presente.
- 26) Giannone Mario, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Massimo Oriolo, assente.
- 27) Associazione Liberiamo la Basilicata, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Ivan Russo, presente.
- 28) Comune di Viggiano, **assente**, rappresentato ed assistito dall'avvocato Luigi Angelucci, presente.
- 29) Europa Verde Verdi, **assente**, rappresentata ed assistita dall'avvocato Giovanni Colangelo, presente.

Si dà atto che è presente la tirocinante, dottoressa Marika Vignola, ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 69/2013.

### **PRESIDENTE**

**PRESIDENTE** - Era in sospenso, per colpa del Tribunale, per la verità, non per colpa dei difensori e del P.M., abbiamo saltato un'udienza, **era in sospenso l'ammissione delle costituzioni di parti civili**, sia quelle che sono state depositate in data odierna, sia quelle che sono state richieste in sede di udienza preliminare, non ammesse e per le quali ci sono state ordinanze reiterate. Per cui, il Tribunale non si pronuncerà in merito, logicamente, alle costituzioni di parte civile già ammesse in udienza preliminare, in relazione alle quali non ci sono state questioni da parte dei difensori degli imputati e degli altri difensori. Poi, **nelle more, è stato fatto il decreto per la citazione del Responsabile Civile**. Il Tribunale anticipa alle parti che in quel decreto voi troverete questa citazione solo ad

istanza di tre o quattro parti civili. La ragione è che quando abbiamo fatto il decreto noi ancora non ci eravamo pronunciati su tutte le altre parti civili, quindi non potevamo anticipare giudizi, non potevamo sapere se ci fosse o meno l'eventuale richiesta. Quindi, il fatto che è un decreto, in realtà, monco, è così purtroppo, però nel momento in cui c'è costituzione, vediamo come fare, comunque dando un termine più lungo e potrebbe valere nei confronti di tutti, sostanzialmente. Allora, **il Tribunale**, per evitare problemi alle parti e lunghe Camere di Consiglio, **ha redatto un'ordinanza, che viene allegata al fascicolo del dibattimento**, è un'ordinanza particolar.. è un po' lunga, sono dieci, dodici pagine, però i principi dell'ordinanza sono quelli che vi ho anticipato. Ripeto, noi abbiamo valutato le posizioni delle parti civili di nuova costituzione, basate su nuove richieste, e abbiamo valutato le posizioni di parte civile per i quali c'era stata opposizione da parte dei difensori. Probabilmente ci saranno delle divergenze, che noi abbiamo già riscontrato, tra il processo Trovato e il processo Palma, in caso di eventuale riunione, però queste divergenze restano tali, perché noi, ripeto, non potevamo anticipare o esprimere giudizi anteriori prima della formale ammissione. Allora, come ci vogliamo regolare con questa ordinanza? Volete un attimino un po' di tempo per prenderne... diamo atto che è presente l'avvocato Pinto. Volete... dare un altro rinvio e farvi tornare, mi riferisco soprattutto ai difensori di Milano, insomma di tutte le sedi fuori regione, farvi ritornare solo per questa cosa, non mi pare il caso. Io posso pure darvi una mezz'ora, un'ora, vedete voi, insomma, non c'è problema, perché tanto, insomma, è un'ordinanza che voi leggete in cinque minuti, sostanzialmente, con le vostre... Sì, avvocato Luca Lorenzo pure.

**AVVOCATO** - (fuori microfono).

**PRESIDENTE** - Basta mezz'ora. Per questo dico, ditemi voi. Il P.M. è d'accordo sul punto? Anche perché va letta pure... si trova

nella stessa posizione. E naturalmente mi riferisco pure ai difensori di parte civile. Poi, fatta questa lettura, questa disamina, noi vorremmo valutare, dovremmo valutare le questioni sui Responsabili Civili, che anticipava pure il difensore di Shell, perché, ripeto, la richiesta di citazione di Shell è pervenuta da parte di un solo difensore, a memoria, se non sbaglio, dall'avvocato Pesacane, che è presente in aula.

**AVV. RUSSO** - Presidente, in merito, volevo fare presente un aspetto importante. Anche chi non ha citato il Responsabile Civile, ma nella propria domanda indica i Responsabili Civili come responsabili dei fatti...

**PRESIDENTE** - Va bene, poi vediamo avvocato. Avvocato...

**AVV. RUSSO** - Vorrei fare presente questo, prima delle decadenza.

**PRESIDENTE** - No, ma non è un problema di... non viene deca... allora, il discorso è molto semplice, una volta che voi siete ammessi, noi non abbiamo chiuso l'udienza, non abbiamo fatto il passaggio successivo, che è quello della costi... ancora stiamo nella fase della costituzione delle parti. Tecnicamente ancora non stiamo nel 491. Poi dobbiamo aprire il dibattimento. Il discorso è vediamo, leggetevi un attimo quest'ordinanza, poi sentiamo le parti... i Responsabili Civili, perché sono presenti in aula. Okay? Allora, un attimo solo, aspettate un attimo. Facciamo in questo modo, attiviamo un attimo la fonoregistrazione. Io leggo il dispositivo soltanto, do atto che depositiamo, perché il dispositivo sono tre parole, non è che... niente di importante, depositiamo questa... e poi vi fate le copie. Allora, diamo atto che **la lettura riguarda solo il dispositivo e non riguarda tutte l'ordinanza, che viene sottoscritta dal relatore e dal Presidente del Collegio**, e viene allegata al verbale, e costituisce parte integrante del verbale. Quindi, **il dispositivo è il seguente, per questi motivi non ammette la costituzione di Rosa D'Amato, Recomon A.p.s., estromette la costituzione di WWF Potenza e Aree interne,**

Legambiente Basilicata Onlus, La Quinta Porta, Coordinamento Nazionale No TRiv. Ammette, per l'effetto, le residue costituzioni di parte civile. Questo è il dispositivo. Quindi, sospendiamo un attimo l'udienza, per dare modo al P.M...

**AVV. DELL'AGLIO** - Presidente...

**PRESIDENTE** - Prego avvocato.

**AVV. DELL'AGLIO** - Solo per dare atto della mia presenza, per la Regione, avvocato Dell'Aglione.

**PRESIDENTE** - Va bene. Grazie.

**AVV. DELL'AGLIO** - Grazie.

**PRESIDENTE** - Solo per dar modo al P.M. e ai difensori di parte civile degli imputati e dei costituendi Responsabili Civili, di dar modo di poter verificare il contenuto del provvedimento. Il tempo di fare due copie, non ci ho pensato prima io.

Il Tribunale sospende il procedimento alle ore 10:43.

Il Tribunale riprende il procedimento alle ore 10:44.

### **PRESIDENTE**

**PRESIDENTE** - Un po' di silenzio in fondo. Andiamo oltre, perché sono presenti i difensori delle persone giuridiche Responsabili Civili, che sono state citate, come da provvedimento allegato al fascicolo. Dite nome e cognome e qual è il soggetto giuridico Responsabile Civile.

**AVV. MARCONI** - Prendo la parola prima io, avvocato Simone Marconi.

**PRESIDENTE** - Scegliete voi l'ordine, non c'è problema.

**AVV. MARCONI** - Avvocato Simone Marconi, come difensore Procuratore speciale di Eni S.p.a. e deposito atto di costituzione del Responsabile Civile rispetto alle citazioni formulate e regolarmente notificate dal Comitato Aria Pulita

Basilicata Onlus, Regione Basilicata e il Comune di Viggiano e anticipo che io non formulo richiesta di esclusione.

**PRESIDENTE** - Grazie avvocato, prendiamo atto. Il P.M. vuole... osservazioni? Nessuna. Le altre parti osservazioni?

**AVVOCATO** - Nessuna.

**PRESIDENTE** - Nessuna, okay, andiamo avanti. Prego avvocato, sempre nome e cognome e soggetto rappresentato.

**AVV. PANELLA** - Avvocato Luigi Panella, del Foro di Roma, come Procuratore speciale e difensore del Responsabile Civile Shell Italia S.p.a., citato soltanto dalla parte civile Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus. Io mi costituisco, per Shell come Responsabile Civile, e contestualmente chiedo l'esclusione di Shell ai sensi dell'articolo 86 del Codice di Procedura Penale. Se ritiene, illustro brevemente la richiesta di esclusione.

**PRESIDENTE** - Brevemente, sì.

**AVV. PANELLA** - Molto brevemente. Allora, Shell è stata citata come Responsabile Civile soltanto dalla parte civile Comitato Aria Pulita Basilicata Onlus; nella richiesta di citazione presentata dal Comitato Aria Pulita si fa riferimento a una presunta responsabilità civile di Shell in solido con Eni, per il solo fatto che Shell è contitolare di questa concessione Val D'Agri. Infatti, si parla di corresponsabile civile Shell. Nel decreto di citazione del Tribunale, Shell viene, quindi, indicata in solido con Eni. In realtà, alla luce della giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, non è possibile ritenere Shell responsabile civile, per il fatto dei due imputati, Palma e Gheller, che sono dipendenti solo di Eni, e che non hanno nessun rapporto, di alcun genere, con Shell. Come è noto, il tema è stato ricostruito da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili, nella memoria troverete tutti i riferimenti, ovviamente. E' stato ricostruito da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili, 13.246 del 2019, alla quale ha fatto, poi, riferimento anche tutta la giurisprudenza penale

successiva. Che cosa dice la Cassazione, sostanzialmente? Che si tratta di una responsabilità oggettiva, per fatto altrui, cioè si risponde per il fatto di un altro. Allora, è chiaro che la responsabilità oggettiva, facendo eccezioni a tutti i principi, deve essere valutata in modo rigoroso e non può essere estesa in modo analogico, e troverete tutta la giurisprudenza citata nella memoria. E le Sezioni Unite fanno riferimento, in particolare, alla necessità di un rapporto di preposizione, cioè la persona giuridica o il soggetto responsabile civile deve avere un rapporto di preposizione diretto con il soggetto che, in ipotesi, secondo l'imputazione, ha commesso il reato. Nella specie manca e, quindi, il meccanismo di questo rapporto di preposizione, come sappiamo, è quello dell'articolo 2049 del Codice Civile. Nella specie, manca qualsiasi rapporto di preposizione tra Shell e gli imputati, che sono imputati nella qualità di Dirigenti di Eni, e non di Shell. Il tema è stato trattato anche, da ultimo, dalla Cassazione Penale, con una sentenza, di cui ho copia, una sentenza del 2022, di cui metto a disposizione la copia integrale al Tribunale. E qual era il caso deciso dalla Corte di Cassazione nel 2022? Come il Tribunale ricorderà, se volete...

**PRESIDENTE** - Può continuare.

**AVV. PANELLA** - Come il Tribunale ricorderà, qualche anno fa l'autista di uno scuolabus prese in ostaggio tutta la scolaresca che stava trasportando. La Cassazione poi... e, quindi, c'era un procedimento penale, questo autista era dipendente... per sequestro di persona attentato per finalità di terrorismo, eccetera, questo autista era dipendente da una ditta che aveva vinto un appalto con il Ministero dell'Istruzione, quindi c'era un rapporto di committenza tra il Ministero dell'Istruzione e la ditta che aveva assunto questo autista. La Corte di Cassazione ha detto che il Ministero dell'Istruzione, anche se c'è un appalto e un rapporto di committenza, non poteva assolutamente

essere responsabile civile nel processo penale, per il fatto dell'imputato. E c'è tutta una ricostruzione che fa la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione parte dal principio dell'articolo 185 comma 2, che prevede una responsabilità del colpevole e la responsabilità di chi, secondo le Leggi civili, è responsabile per il fatto altrui, cioè per il fatto del colpevole. Richiama l'articolo 2049, richiama la sentenza delle Sezioni Unite, che esige un rapporto di preposizione diretto, e spiega che in questi termini non può assumere la veste di responsabile civile nel processo penale il soggetto giuridico che abbia un titolo diretto di responsabilità, per i danni lamentati dalla parte civile, su base contrattuale o extra contrattuale, né quello che abbia un titolo indiretto, non correlato alla posizione della persona fisica, tratta a giudizio quale imputato. In altri termini, la Cassazione Penale, nel 2022 dice ci può anche stare una responsabilità del Ministero dell'Istruzione, ci può essere una responsabilità contrattuale del Ministero dell'Istruzione, per l'inadempimento degli obblighi di custodia degli alunni. Ci può essere anche una responsabilità extra contrattuale, per esempio per culpa e ineligendo, però sono titoli di responsabilità propria del Ministero, non è una responsabilità per fatto altrui. Se uno vuole avere i danni dal Ministero, come se vuole avere i danni... e vedremo che per Shell non c'è neanche questo, in ipotesi da Shell, deve fare causa direttamente a Shell, ma non può trascinare Shell come Responsabile Civile in un processo penale nei confronti dei dipendenti di Eni. Questo è il principio di questa sentenza, adattato al nostro caso. Perché? Perché non ci sono proprio i meccanismi della responsabilità per fatto altrui, spiega la Cassazione in questo caso. Quindi, se anche per assurdo vi fosse, a causa di questa contitolarità della concessione, una responsabilità di Shell, e dagli atti e dal capo d'imputazione non risulta in alcun modo, si tratterebbe,

come per il Ministero dell'Istruzione, di un titolo azionabile in modo autonomo nelle sedi civili, ma non di un titolo che consente di citare Shell in questo processo, come Responsabile Civile per il fatto commesso dai dipendenti di Eni.

Questo in estrema sintesi è quello che ho anche sintetizzato nella memoria. Quindi, deposito atto di costituzione, con la Procura Speciale, richiesta di esclusione e poi, se il Tribunale ritiene, la copia integrale della sentenza del 2022 della Corte di Cassazione Penale, che fa riferimento alle Sezioni Unite Civili del 2019. Grazie. E, quindi, insisto per la richiesta di esclusione del responsabile civile Shell, ai sensi dell'articolo 86.

**PRESIDENTE** - Abbiamo consegnato una copia, vedete un attimo se può girare la copia dell'ordinanza, in modo che possiate darne lettura. Vogliamo sentire il P.M. su questa eccezione sollevata dal difensore di Shell?

**P.M.** - Sì, Presidente. Il Pubblico Ministero utilizzerebbe la mezz'ora dell'ordinanza, per dare un'occhiata alla memoria.

**PRESIDENTE** - Va bene. Allora, possiamo eventualmente sentire gli interessati allora. L'interessato è l'avvocato Pesacane, sostanzialmente. Avvocato ce ne ha un'altra copia per il P.M.?

**AVV. PANELLA** - Io ce l'ho, sì, grazie. In teoria non sarebbero ammesse repliche.

**PRESIDENTE** - Lo so, però...

**AVV. PANELLA** - Va bene, ecco, solo per...

**AVVOCATO** - (fuori microfono).

**PRESIDENTE** - No, loro si costituiscono, come non è una replica, avvocato? La vostra... No, avvocato, consentitemi di contraddirvi, perché non è proprio come dite voi, perché il Responsabile viene citato in un processo, è come dire che il convenuto in un processo civile non può parlare, deve rimanere convenuto zitto e buono per tutta la durata. Loro sono convenuti dal punto di vista civilistico in un processo penale, rispondono civilmente,

si costituiscono e dicono perché è errato il decreto fatto dal Tribunale. Per cui è consentita. Due parole, prego, fate la replica, ma è la replica a non essere consentita.

**AVVOCATO** - (fuori microfono).

**PRESIDENTE** - No, il principio generale vi dà torto, avvocato. Fate la replica. Il principio generale non è così, sta scritto nel Codice. Allora, ci sono osservazioni su queste richieste? Possiamo farle. Prego avvocato Pesacane.

**AVV. PESACANE** - Avvocato Pesacane per il Comitato Aria Pulita. Con tutto il rispetto per la dotta dissertazione del collega che mi ha preceduto, ritengo che la giurisprudenza dal medesimo richiamata non sia confacente al caso di specie. Alla istanza rivolta al Tribunale di autorizzazione alla citazione del Responsabile Civile abbiamo anche allegato la convenzione, il rapporto di concessione interceduto illo tempore tra la Regione e, appunto, anche la Shell, per cui non si tratterebbe di una responsabilità indiretta, ma di una responsabilità diretta. Quindi, queste sono le ragioni per le quali confido nel fatto che il Tribunale non accetterà la richiesta di estromissione, ma confermerà, invece, il provvedimento già fatto.

**AVV. RUSSO** - Signor Presidente, un'altra questione è questa, non è questione di replica o non replica. In virtù di queste sentenze, dell'ordinanza del Tribunale di Taranto, estendo come legale rappresentante... pardon, come Procuratore Speciale di Liberiamo la Basilicata, estendo la domanda nei confronti dei Responsabili Civili e ciò faccio in virtù di queste sentenze delle Corti e del fatto che la mia costituzione di parte civile prevede sia la domanda nei confronti del Responsabile Civile, sia... citato da altri, sia la Procura Speciale per agire contro il Responsabile Civile.

**PRESIDENTE** - Va bene.

**AVV. RUSSO** - Deposito sentenza.

**PRESIDENTE** - Va bene. A questo punto avevamo detto questo

termine, vedete un attimo, il Tribunale sospende per qualche minuto.

Il Tribunale sospende il procedimento alle ore 10:57.

Il Tribunale riprende il procedimento alle ore 11:24.

### **PRESIDENTE**

**PRESIDENTE** - Allora, a prescindere da quella che abbiamo detto è la possibilità riservata alle parti di leggere l'ordinanza, che è un plus, riconosciuto dal Collegio, in modo da comunque mettervi a conoscenza di quella che è stata la nostra decisione, **il Tribunale osserva che la decisione in merito all'esclusione del Responsabile Civile di Shell**, avanzata dal difensore di Shell stessa, oggi presente in aula, **è fondata**. Le ragioni indicate nella memoria depositata in udienza, e rappresentate verbalmente dal difensore in aula, sono assolutamente condivisibili. Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere come Responsabile Civile nel processo penale deve avere un titolo di responsabilità direttamente collegato alla posizione della persona fisica che è tratta a giudizio, questo è principio generale ammesso e riconosciuto dalla Cassazione. Ragione per cui, praticamente, va esclusa la responsabilità di Shell in solido con Eni, per il fatto degli imputati oggi tratti a giudizio, sulla base dell'articolo 2049. In tal senso, quindi, **il Tribunale esclude Shell**, a seguito delle osservazioni depositate dal difensore, come da memoria **e dispone procedersi oltre**.

A questo punto, ci sarebbe...

**AVV. PANELLA** - Quindi io me ne posso andare.

**PRESIDENTE** - Sì. Sì.

**AVV. PANELLA** - Buon lavoro a tutti. Grazie.

**O m i s s i s**

la cui costituzione è stata ammessa con provvedimento in data odierna, chiedo parimenti l'estensione degli effetti della costituzione di parte civile e della notifica all'Eni, quale Responsabile Civile. In pratica, la mia richiesta è analoga a quella dell'avvocato...

**PRESIDENTE** - Va bene, facciamo così, andiamo al 3 maggio. Il 3 maggio l'Eni depositerà la costituzione e/o amplierà la costituzione già avvenuta in data odierna. Non mi pare di aver sentito anticipazioni su questioni preliminari?

**AVVOCATO** - No Presidente, io non ho questioni preliminari, ho solo delle questioni che riguardano i documenti da...

**PRESIDENTE** - Quello è pacifico.

**AVVOCATO** - Del fascicolo, insomma.

**PRESIDENTE** - Quindi, la prossima volta, dopo aver sentito l'Eni, se intende o meno costituirsi o ampliare la costituzione, faremo la riunione di questo processo con quell'altro, perché è una riunione naturale, lo sapete, siete tutti d'accordo d'altro canto, e in quella sede apriamo il dibattito e ammettiamo i mezzi di prova. Allora, una cosa vi dico, non voglio fare l'errore dell'altro processo, che abbiamo fatto altre tre udienze per i documenti. I documenti che non vengono depositati alla prossima udienza non sono ammessi, saranno ammessi poi secondo rito nelle forme del 507, perché il Codice prevede espressamente che i documenti siano depositati alla prima udienza. Noi lo facciamo molto spesso, su accordo delle parti, di procrastinare il deposito, per qualche documento certamente si potrà fare, ma non per la massa dei documenti, altrimenti saremmo costretti a fare altri rinvii. Okay? 3 maggio, questo procedimento con il seguente programma.

Il Tribunale dispone il rinvio del presente procedimento all'udienza del 03 maggio 2023, ore di rito (Aula Pagano, secondo piano del Palazzo di Giustizia di Potenza).

I presenti sono avvertiti della data di rinvio e non avranno altro avviso.

Il verbale viene chiuso alle ore 11.36.

**O m i s s i s**